Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico

IL QUADRO NORMATIVO

Art. 87 d.lgs. 150/2022 in vigore dal 30 dicembre 2022 (come disposto dall'art. 99-*bis* introdotto dall'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 conv. con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199)

Art. 5-*quater* l. 30 dicembre 2022 n. 199 (conversione con modificazioni del decreto–legge 31 ottobre 2022, n. 162) **in vigore dal 31 dicembre 2022→ modifica l'art. 87 d.lgs. 150/2022**:

- si riformula il co. 6, eliminando il rinvio all'art. 24 da commi 1 a 3 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e disciplinando il deposito dell'impugnazione presso un agente consolare all'estero
- si aggiungono i commi da 6-*bis* a 6-*quinquies* concernenti il deposito degli atti tramite PdP

Art. 5-*quinquies* l. 30 dicembre 2022 n. 199 (conversione con modificazioni del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162) **in vigore dal 31 dicembre 22 → inserisce il nuovo art. 87-*bis* d.lgs. 150/2022**:

- si introduce disciplina per deposito via *pec* degli atti diversi da quelli per i quali è previsto il deposito tramite PdP
- si introduce specifica disciplina per il deposito via *pec* degli atti di impugnazione e relative cause di inammissibilità

Il regime transitorio dettato dall'art. 87 d.lgs. 150/2022 – *le disposizioni*

- **Artt. 110. *(Forma degli atti)* - Art. 111. *(Data e sottoscrizione degli atti)***
L'atto "*nativo digitale* e sottoscrizione con firma digitale. Rinvio "aperto" a regole tecniche dettate da norme sovranazionali e nazionali, anche regolamentari (regolamento eIDAS 2014/910/UE su identità digitale; d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "*CAD*" (Codice Amministrazione Digitale); D.M. 44/2011 (regole tecniche per documenti e fascicoli informatici)

- **Art. 111-*bis*. (Deposito telematico)** Obbligatorietà deposito telematico (*salvo specifiche deroghe*). Rinvio a normativa tecnica anche regolamentare.

- **Art. 172 co. 6-*bis* e 6-*ter*. *(Regole generali)*** – disciplina dei termini per il deposito telematico

- **Art. 111-*ter*. *(Fascicolo informatico e accesso agli atti)* -** formazione, conservazione, aggiornamento e trasmissione. Rinvio a normativa tecnica anche regolamentare.

- **Art. 175-*bis*. (Malfunzionamento dei sistemi informatici) -** 2 ipotesi di malfunzionamento: 1) c.d. certificato dal direttore generale dei servizi informative automatizzati del ministero della Giustizia; 2) non certificato ma attestato dal dirigente. Regola commune: temporaneo ritorno all'analogico, salvo obbligo di conversione).

Il regime transitorio dettato dall'art. 87 DLgs. 150/2022 – *le disposizioni*

Interventi consequenziali in tema di documentazione degli atti e rilascio di copie

- ***Art.116 co 3-bis*** *(attestazione avvenuto deposito al difensore solo per documento analogico)*
- ***Artt. 134 co. 2 e 135 co. 2*** *(modalità di documentazione e redazione del verbale)*
- ***Art. 125 co. 5*** *(provvedimenti collegiali con voto dissenziente)*
- ***Art. 386 co. 1-ter*** *(comunicazione scritta all'arrestato o fermato)*
- ***Art. 391-octies co.3*** *(fascicolo informatico del difensore)*
- ***Art. 447*** *(fissazione udienza di patteggiamento in fase di indagini preliminari)*
- ***Art. 483*** *(sottoscrizione con firma digitale di verbale redatto in forma di documento informatico)*
- ***Art. 154 disp. att.*** *(redazione non immediata motivi della sentenza)*

Interventi consequenziali in tema di deposito di specifici atti

- ***Art. 122 co. 2 bis*** *(deposito telematico di procura speciale in copia informatica con firma digitale)*
- ***Art. 419 co. 5*** *(deposito richiesta di giudizio immediato da parte dell'imputato: richiamo ad art. 111-bis per deposito procuratore speciale)*
- ***Artt. 582 co. 1 e 1-bis*** *(presentazione dell'impugnazione: deposito esclusivamente telematico; opzione tra deposito telematico e presentazione in cancelleria solo per le parti private)*
- ***Art. 585 co. 1-bis*** *(deposito motivi nuovi-richiamo a modalità previste dall'art. 582)*
- ***Artt. 309 co. 4 e 311 co. 3*** *(deposito impugnazioni in fase cautelare- richiamo a modalità previste dall'art. 582)*
- ***Art. 461 co.1*** *(deposito opposizione a d.p: richiamo a modalità previste dall'art. 582)*
- ***Art. 164 disp. att.*** *(deposito, ad opera delle parti, delle copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la notifica. Abrogazione)*

Il regime transitorio dettato dall'art. 87 d.lgs. 150/2022- *le scansioni temporali*

1. Con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto.

2. Nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui al comma 1, ulteriori regole tecniche possono essere adottate con atto dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

3. Con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, sono individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.

Il regime transitorio dettato dall'art. 87 d.lgs. 150/2022- *la disciplina*

comma 4. → gli interventi modificativi di disposizioni vigenti

ultrattività, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte, delle disposizioni modificate, (110, 111, comma 1, 116, comma 3 *bis*, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-*octies*, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, c.p.p. e 154, commi 2, 3 e 4 disp. att.) **sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati**

comma 5. → le disposizioni di nuova introduzione

rinvio, alla scadenza dei medesimi termini, della applicazione delle disposizioni di nuova introduzione (111, commi *2-bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, 111-*bis*, 111-*ter*, 122, comma 2-*bis*, 172, commi *6-bis* e *6-ter*, 175-*bis,* 386, comma 1-*ter*, 483, comma *1-bis*, 582, comma 1-*bis* c.p.p.*;* sino al medesimo termine, per le disposizioni in materia di dichiarazione ed elezione di domicilio del querelante di cui all'art. 153–*bis* c.p.p. non si applica la regola del deposito telematico)

comma 6. → ultrattività, sino alla scadenza dei medesimi termini, delle disposizioni (abrogate) di cui all'art. 164 disp. att. c.p.p.

Le modifiche all'art. 87 d.lgs. 150/2022 (art. 5-*quater* l. 30 dicembre 2022 n. 199)

art. 87 co. 6 testo originario → Proroga, *medio tempore*, del regime di deposito tramite PdP previsto dalla normativa emergenziale, prevedendo ultrattività delle disposizioni di cui all'art. 24 commi da 1 a 3 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (applicabili sino al 31.12.2022) sino alla scadenza dei termini previsti da art. 87 commi 1, 2 e 3.

Modifiche introdotte dall'articolo 5-*quater* l. 199/2022 → eliminato il rinvio all'art. 24 co. da 1 a 3 del d.l. 137/20 e aggiunti i commi da 6-*bis* a 6-*quinquies* che riproducono le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 dell'art. 24 d.l. 137/2020 ovvero:

- → *6-bis*:deposito nel PdP (portale del processo penale telematico) degli atti già previsti nell'art. 24 cit., implementati con DM 13 gennaio 2021 e, oggi, espressamente indicati *(opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410, denuncia, querela e relativa procura speciale, nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato)*, secondo le modalità già indicate nell'art. 24.
- → *co. 6- ter:* Rinvio ad uno o più decreti del Ministro per la individuazione di ulteriori atti per i quali verrà reso possibile il deposito nel PdP.
- → 6-*quater*: disciplina del malfunzionamento del portale *(attestazione del direttore generale sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero giustizia; proroga di diritto dei termini di scadenza sino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale; autorizzazione ad hoc del dirigente per deposito si singoli atti e documenti in formato analogico)*
- → 6-*quinquies*: inefficacia del deposito via *pec* per gli atti di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter*

La disciplina transitoria dettata dal nuovo comma 6 dell'art. 87 comma e dall'art. 87-*bis*

(artt. 5-quater lett. a e 5-quinquies legge 30 dicembre 2022, n. 199)

Premesse dell'intervento normativo

→ la legge 27 settembre 2021, n. 134 all'articolo 1, comma 13, lettera b), ha demandato al legislatore delegato **l'abrogazione degli articoli 582, comma 2, e 583 del codice di procedura penale** nonché il coordinamento della disciplina del deposito degli atti di impugnazione con quella generale, prevista per il deposito di tutti gli atti del procedimento.

→ l'art. 98 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 150/2022 ha, di conseguenza, **abrogato:**

- **il secondo comma dell'art. 582 c.p.p.** *(Presentazione dell'impugnazione)* che consentiva a parti private ed ai difensori di presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero.
- **l'art. 583 c.p.p.** *(Spedizione dell'atto di impugnazione)* che consentiva alle parti ed ai difensori il deposito dell'atto di impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento

A decorrere dal **30.12.2022** (data di entrata in vigore del d.lgs. 150/22)

→ non è più possibile per le parti e i difensori il deposito dell'impugnazione con telegramma o a mezzo raccomandata (abrogazione art. 583 c.p.p.)

→ non è più possibile per le parti e i difensori il deposito dell'impugnazione presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, ove il luogo sia diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato (abrogazione del comma 2 dell'art. 582 c.p.p.)

→ **a decorrere dal 30.12.2022 e sino alla scadenza dei termini previsti dall'art. 87 co. 1 e 3 d.lgs. 150/22** continua a trovare applicazione il testo *ante* modifica dell'art. **582 comma 1,** che prevede **il deposito dell'atto di impugnazione nella cancelleria del giudice** che ha emesso il provvedimento impugnato (le nuove forme di deposito telematico troveranno applicazione solo alle scadenze stabilite dall'art. 87 d.lgs. 150/22 per l'operatività a regime del PPT)

→ **a decorrere dal 31.12.2022** non è più applicabile la disciplina dettata dalla normativa emergenziale che consentiva il deposito via *pec* di tutti gli atti diversi da quelli suscettibili di deposito tramite PdP (art. 24, co 4 d.l. 137/20) e degli atti di impugnazione (art. 24 commi da 6-*bis* a 6-*decies* d.l. 137/20)

→ le impugnazioni non rientrano tra gli atti per i quali è previsto il deposito tramite portale (come individuati, oggi, da art. 87 co. 6-*bis* e, ancor prima, dall'art. 24 d.l. 137/20)

IN ASSENZA DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

escluso deposito via *pec* degli atti di impugnazione a decorrere dal 31.12.2022 (cessazione normativa emergenziale)

escluso deposito di impugnazione presso tribunale diverso o ufficio giudice di pace, con telegramma o raccomandata e presso agente consolare all'estero (abrogazione artt. 582, co.2 e 583 c.p.p.)

escluso, sino all'entrata a regime del PPT, secondo le scansioni temporali dettate dall'art. 87, deposito telematico dell'atto di impugnazione

→ **deposito dell'atto di impugnazione ESCLUSIVAMENTE presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento**

Escluso, inoltre, deposito a mezzo *pec* di tutti gli atti diversi da quelli per i quali è consentito deposito tramite portale

La disciplina transitoria dettata dall'art. 87-*bis* d.lgs. 150/2022

La disposizione risponde all'esigenza di garantire l'applicabilità del regime di deposito via *PEC* già dettato dall'art. 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 per tutti gli atti già indicati dalla richiamata disposizione sino al momento in cui, con l'entrata in vigore dei regolamenti indicati dall'articolo 87 del d.lgs. 150/2022, sarà operativo a pieno regime il nuovo processo telematico

DEPOSITO VIA PEC
(art. 87–*bis* co. 1 e 2)

→ per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-*bis*, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-*ter* **è consentito** il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

→il deposito deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici (nel quale vengono altresì indicate le specifiche tecniche relative a formati e sottoscrizione digitale)

→ il personale di cancelleria e di segreteria degli uffici giudiziari attesta l'avvenuto deposito, annotando la data di ricezione nell'apposito registro, ed inserendo l'atto tanto nel fascicolo telematico quanto, previa stampa, in quello cartaceo

La disciplina specifica in tema di impugnazioni

- «l'atto in forma di documento informatico» deve essere «sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati [...] e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale» **(art. 87-*bis*, comma 3)**;
- l'atto deve essere inviato all'indirizzo di posta elettronica «dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato» **(art. 87-*bis*, comma 4)**, salvi i casi di riesame o di appello cautelare, personale o reale, che vanno depositati «all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale»;
- identiche formalità devono essere seguite per il deposito dei motivi nuovi **(art. 87-*bis*, comma 5);**
- la parte privata che si trovi all'estero può depositare il gravame presso l'agente consolare **(art. 87, comma 6).**

Cause di inammissibilità dell'impugnazione presentata telematicamente (fermo quanto previsto da art. 591):

- l'atto non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
- ~~le copie informatiche per immagine non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale~~ **(*errata corrige*: ipotesi eliminata in sede di conversione);**
- l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica ~~non intestato al difensore~~ (***eliminato in sede di conversione***) non presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1
- l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, non riferibile all'ufficio competente a decidere il riesame